



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Ufficio Fallimenti
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte;

esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del 3 dicembre 2021 a far data dal 21 dicembre 2021, a seguito della concessione di termine fino al 13.12.2021 ai ricorrenti e fino al il 20.12.2021 al professionista con funzioni di OCC dott.ssa Iaccino;

preso atto dell'avvenuto deposito in data 7.12.2021 di riscontro dei ricorrenti e in data 20.12.2021 di nota di riscontro della dott.ssa Iaccino con integrazione della proposta;

esaminata la proposta di piano del consumatore presentata dalla ricorrente **Maltraversi Salvatore e Ritacca Alessandra**, con il patrocinio dell'Avv. Avv. Luigi Bruno;

tenuto conto della relazione particolareggiata del professionista con funzioni di OCC nominato dal Tribunale dott.ssa Emanuela Iaccino, della relazione integrativa alla proposta del piano del consumatore depositata dal professionista con funzioni di OCC in data 10.9.2021 nonché della nota del 05/10/2021 con la quale il professionista ha fornito prova dell'avvenuto compimento delle comunicazioni ex art 12. Bis l.3/2012, ed infine delle integrazioni fornite il 20.12.2021;

richiamate le osservazioni presentate in data 29.10.2021 dal creditore Intesa San Paolo, intervenuto il 30.9.2021 e tenuto conto della discussione avvenuta in udienza;

richiamati integralmente il decreto del 7 agosto 2021, la discussione avvenuta all'udienza del 4 novembre 2021 e l'ordinanza del 3 dicembre 2021;

ribadita la sussistenza delle condizioni preliminari di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in residente in Marano Principato (CS), via Via Parsanolento 22;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- essere soggetto riconducibile nella categoria di consumatore di cui alla legge 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

richiamate le valutazioni svolte con il provvedimento del 7.8.2021 di fissazione udienza;

ribadite le valutazioni positivamente svolte in quella sede in ordine:

- alla meritevolezza nell'accesso allo strumento di composizione della crisi, in relazione a quanto richiesto dall'art. 12 bis co. 3 l.3/2012 allorché precisa che *"il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"*: in tal senso depone la (vds. prima relazione del professionista OCC) la presenza negli anni dell'indebitamento, e dunque al momento della sottoscrizione dei finanziamenti, di contratto di lavoro a tempo indeterminato sul quale il sig. Maltraversi aveva fondato un affidamento che non appare colposo, anche tenuto conto che l'impegno finanziario mensile assunto era pari a circa il 34% dello stipendio mensile lordo;
- alla durata, che appare complessivamente ragionevole, essendo stimata in 10 anni, limite massimo previsto, anche tenuto conto dell'età, cinquantenne Maltraversi, quarantenne Ritacca;
- al compenso determinato per il professionista con funzioni di OCC appare esente da rilievi;
- alla sostenibilità del piano proposto, per le ragioni che seguono, specificate con le integrazioni fornite;
- alle valutazioni in ordine alla convenienza della proposta in relazione all'unico credito vantato dal ricorrente non apparendo lo stesso pienamente recuperabile aliunde, per come infra precisato;

ciò premesso, atteso che a seguito della riformulazione il piano prevede:

- Il pagamento integrale delle spese in prededuzione (OCC e legale):

Spese prededucibili	OCC	€ 3.596,91	pagam. rateale in 12 rate dall'inizio del piano	12	€ 198,50
			pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	10	€ 121,50
	Avv. Bruno	€ 3.565,00	pagam. rateale in 12 rate dall'inizio del piano	12	€ 198,50
			pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	10	€ 118,30

Per come riformulate tenuto conto della rideterminazione della rata disponibile in € 397 mensili anziché 395;

- Il pagamento integrale delle spese prededucibili della procedura esecutiva immobiliare n. 26/2020 giusta presentazione del piano da ultimo integrato dal professionista OCC in data 20.12.2021 a seguito delle precisazioni fornite dal sottoscritto Giudice, con inclusione dell'importo differenziale in favore dell'Ing. Morelli e dunque:

Spese Procedura Esecutiva	Avv. Amato	€ 1.323,65	rata n. 24	1	117,65
			rata n. 25 alla rata n. 33	9	134,00
	Ing. Morelli	€ 776,35	rata n. 24	1	176,35
			rata n. 25 alla rata n. 30	6	100,00

Nonché in favore del creditore precedente Intesa a titolo di rimborso di spese di procedura già anticipate:

Acconti versati ai professionisti proc esecutiva	€ 500,00	rata n. 23	1	397,00
		rata n. 24	1	103,00

- Il pagamento nella misura di € 37.838,09 in favore del creditore privilegiato Intesa San Paolo, ipotecario portatore di credito complessivo di € 61.357,06, e dunque con soddisfacimento nella misura del 61,67%.

considerato che ad esito delle integrazioni apportate dal professionista gestore con funzioni di OCC dott.ssa Iaccino sulla base di quanto indicato dal sottoscritto Giudice con decreto del 7.8.2021, e delle ulteriori richieste del 3.12.2021, il piano è stato modificato contemplando (vds. integrazione del 08.9.2021, nonché integrazione del 20.12.2021):

- Il già citato inserimento nel piano principale delle spese della procedura esecutiva;
- La prospettazione alternativa di un'ipotesi di piano nell'eventualità (peggiorativa) di venuta meno dell'entrata data dalla percezione del reddito di cittadinanza, con soddisfazione del creditore ipotecario nella misura, quantomeno, di un minimo garantito del 61,67% (vds piano alternativo n.1, pag. 5 relazione integrativa del 20.12.2021)
- La prospettazione alternativa di un'ipotesi di piano nell'eventualità (migliorativa) di intervenuto conseguimento di attività lavorativa di uno dei due coniugi, da attrarsi nel piano diversamente risultando circostanza eccessivamente svantaggiosa per il creditore ipotecario parzialmente soddisfatto, sulla base di circostanze peggiori rispetto a quelle nel frattempo eventualmente ingeneratesi;

ritenuto a quest'ultimo riguardo che, in seguito alla dichiarazione espressa di assenso fornita dai coniugi (vds. dichiarazione del 07/12/2021, espressamente sottoscritta, allegata in pari data) debba considerarsi che in ipotesi di intervenuta percezione di reddito da lavoro da parte di uno o entrambi i ricorrenti, i 2/3 di tali importi confluiranno nel piano fino al massimo di € 17.414, dalla mensilità di inizio percezione nuovo reddito e fino alla scadenza del piano (120esima rata), a soddisfazione del creditore Intesa San Paolo, che dunque vedrebbe il proprio credito soddisfatto nella misura del 90,49% (vds piano alternativo n.2, pag. 5 relazione integrativa del 20.12.2021);

precisato che tanto nel piano principale, quanto nei piani alternativi sub.1 (ipotesi peggiorativa) che sub.2 (ipotesi migliorativa) le spese sostenute dal creditore ipotecario della procedura esecutiva vengono rimborsate al 100%;

tenuto conto della precisazione relativa all'intervenuto stralcio delle cartelle di A.E.R., di cui il professionista OCC dà conferma a pag. 2 della relazione integrativa del 20.12.2021),

ritenuto il piano, così come integrato conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria poiché:

- complessivamente migliorativo rispetto a tale ipotesi poiché tale da assicurare un importo maggiore (€37.838,09) rispetto a quello (€ 30.437,50) presumibilmente ricavabile in sede esecutiva nell'ipotesi di vendita al secondo tentativo, al valore minimo (id est decurtato del 25% rispetto al prezzo base) ed al netto dei costi di procedura, quantificati approssimativamente dal professionista in € 11.000 (vds. pag. 5 relazione integrativa 08/09/2021).

A riguardo si ritiene che, seppur le spese di procedura stimate dal professionista appaiono eccessive, e nonostante la vendita in sede esecutiva apporterebbe presumibilmente un incasso più celere (entro dodici mesi dalla data odierna) in ipotesi di vendita al secondo tentativo, nondimeno appaiono non inverosimili le valutazioni del professionista tanto in ordine alla difficile realizzazione di attivo al primo esperimento, quanto in ordine all'aggiudicazione (nell'ipotesi migliore) al secondo tentativo senza rialzi, al prezzo minimo, quanto in ordine alle spese di procedura esecutiva, che anche computate nel più verosimile importo di € 5.000-7.000

complessivamente, appaiono determinare un importo netto da distribuire al creditore ipotecario inferiore alla realizzazione nella presente sede;

- contemplante l'assunzione di garanzie da parte di soggetti terzi nell'ipotesi peggiorativa di perdita di una delle fonti di approvvigionamento del piano;
- tale da assicurare soddisfacimento del creditore ipotecario nella misura di € 55.250,00 –e dunque pari al 90%.– in ipotesi di intervenuto conseguimento di reddito da lavoro;

ravvisata quindi la sussistenza di tutti gli elementi per poter omologare il piano del consumatore proposta, dispone la sua esecuzione, con i crediti e le percentuali di soddisfo già cristallizzate tenuto conto che:

- seppur la disposizione di cui all' art. 12 ter, co 2, l. 3/2012 preveda che "la cristallizzazione della massa debitoria si realizza con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell'omologa", dunque non ancora verificatasi;
- nondimeno la vicinanza temporale del presente provvedimento rispetto all'ultima integrazione del professionista e la circostanza che trattasi essenzialmente di unico credito già cristallizzato, consentono di ritenere già cristallizzata la debitoria;

ritenuto dunque potersi omologare il seguente piano:

Piano del consumatore			
Creditore	Importo debito	% soddisfazione	Importo soddisfatto
Spese OCC	3.596,91	100,00%	3.596,91
Spese Legali	3.565,00	100,00%	3.565,00
Mutuo Intesa San polo Spa	61.357,06	61,67%	37.838,09
Spese procedura Esecutiva	2.600,00	100,00%	2.600,00
Totale	71.118,97		47.600,00

Con pagamenti previsti nelle seguenti modalità e termini:

Tipologia passività	Creditori	Importo	Modalità di pagam.	n rate	Importo rata
Spese prededucibili	OCC	€ 3.596,91	pagam. rateale in 12 rate dall'inizio del piano	12	€ 198,50
			pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	10	€ 121,50
	Avv. Bruno	€ 3.565,00	pagam. rateale in 12 rate dall'inizio del piano	12	€ 198,50
			pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	10	€ 118,30
Mutuo ipotecario	Intesa	€ 37.838,09	pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	10	157,20
			pagam. rateale dalla rata n. 25 alla rata n. 30	6	163,00
			dalla rata n. 31 alla rata n. 33	3	263,00
			dalla rata n. 34 alla 120	87	397,00
Acconti versati ai professionisti proc esecutiva		€ 500,00	rata n. 23	1	397,00
			rata n. 24	1	103,00
Spese Procedura Esecutiva	Avv. Amato	€ 1.323,65	rata n. 24	1	117,65
			rata n. 25 alla rata n. 33	9	134,00
	Ing. Morelli	€ 776,35	rata n. 24	1	176,35
			rata n. 25 alla rata n. 30	6	100,00
TOTALE GENERALE		€ 47.600,00			

con esecuzione condizionata al mantenimento dell'attuale condizione economica da parte dei coniugi, condizione economica che dovrà essere oggetto di comunicazione obbligatoria trimestrale da parte dei ricorrenti al professionista OCC;

e che determinerà:

- nell'ipotesi peggiorativa in cui dovesse meno il reddito di cittadinanza o i coniugi dovessero trovarsi un impiego produttivo di un reddito inferiore rispetto quello garantito dalla misura sociale, i pagamenti per come previsto nel piano alternativo n.1 con le garanzie indicate;

- nell'ipotesi migliorativa in cui i coniugi percepiscano un reddito superiore al reddito di cittadinanza, il seguente piano di pagamenti (piano alternativo n.2)

Piano del consumatore			
Creditore	Importo debito	% soddisfazione	Importo soddisfatto
Spese OCC	3.596,91	100,00%	3.596,91
Spese Legali	3.565,00	100,00%	3.565,00
Mutuo Intesa San polo Spa	61.357,06	90,49%	55.520,00
Spese procedura Esecutiva	2.600,00	100,00%	2.600,00
Totale	71.118,97		65.281,91

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, nella persona del Giudice designato, dott. Giorgio Previte, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **OMOLOGA** la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma del piano del consumatore presentata da **Maltraversi Salvatore e Ritacca Alessandra**, con le precisazioni rese in parte motiva;
- 2) dispone che il versamento della prima rata mensile avvenga a gennaio 2022 -secondo le modalità indicate in parte motiva-, entro il giorno 30 di ogni mese (28 per il mese di febbraio);
- 3) onera i ricorrenti a dare informativa trimestrale al professionista con funzioni di OCC in ordine ad eventuali modifiche della condizione economico/lavorativa per come indicato in parte motiva;
- 4) dispone che il professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 dott.ssa Iaccino:
 - a. risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
 - b. verifichi con cadenza trimestrale l'eventuale variazione delle condizioni poste alla base dei piani alternativi presentati (venuta meno della percezione del reddito di cittadinanza e/o intervenuto conseguimento di reddito da lavoro) e dia informativa al Giudice in ipotesi di intervenuta variazione, nonché dia attuazione (comunicando ai ricorrenti e al creditore) al piano alternativo previsto per la correlata ipotesi;
- 5) Dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza, entro venti giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
- 6) Conferma il provvedimento di sospensione delle procedure cautelari o esecutive (compresa la procedura esecutiva immobiliare n. 26/2020 Tribunale di Cosenza) reso in data 7.8.2021.
- 7) Dispone espressamente che i creditori con causa o titolo posteriore non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

Dispone a cura della cancelleria fallimentare la comunicazione al professionista con funzioni di OCC (Dott.ssa Emanuela Iaccino), al ricorrente (Avv. Luigi Bruno) ed al creditore intervenuto Intesa San Paolo (Avv. Paolo Mastroianni) nonché la trasmissione alla cancelleria esecuzioni immobiliari per l'inserimento da parte di questa nel fascicolo relativo (R.G 26/2020 E.I.), per gli opportuni provvedimenti: improseguibilità in sussistenza dei presupposti)

Cosenza, 30 dicembre 2021

Il Giudice
dott. Giorgio Previte